

Publicato il 31/10/2024

N. 00653/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2024, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Vanessa Immacolata
Ranieri e Francesca Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

contro

il Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Cristarella, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di (omissis) e (omissis), non costituiti in giudizio;
di (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Facciolla
e Giuseppe Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

per l'annullamento

- del Bando di **concorso** pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti a
tempo indeterminato di dirigente tecnico pubblicato dal Comune di Reggio

Calabria ed approvato con determinazioni dirigenziali n. 1092/2023, così come rettificato e integrato con determinazioni dirigenziali n.1093/2023, 1204/2023 e n. 1469/2023 del 17 marzo 2023;

- dell'avviso pubblicato dal Comune di Reggio Calabria prot. 0178505 del 21 luglio 2023;

- dei verbali n. 1 del 20 luglio 2023, n. 2 del 26 luglio 2023, n. 3 del 4 settembre 2023, n. 4 del 29 settembre 2023, n. 5 del 3 ottobre 2023, n. 6 del 4 ottobre 2023, n. 7 del 23 ottobre 2023;

- della determina dirigenziale 2567 del 5 giugno 2023;

- della determina dirigenziale 2990 del 2023;

- della determina dirigenziale 4216 del 13 settembre 2023;

- dell'avviso esito prova scritta prot. 210702 del 7 settembre 2023;

- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica e al colloquio motivazionale del 13 settembre;

- dell'avviso pubblicato dal Comune di Reggio Calabria prot. 0241317 dell'11.10.2023 contenente gli esiti della prova pratica e colloquio e prova orale;

- dell'atto di determina dirigenziale n. 5724 del 25/11/2023 di presa d'atto della graduatoria finale unitamente all'allegato contenente la graduatoria finale;

- dell'avviso di rettifica dei punteggi della graduatoria finale di merito del 25 novembre 2023;

- dell'avviso di pubblicazione della graduatoria finale di merito ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 33/2013 pubblicato il 5 dicembre 2023 e per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, precedente e consequenziale ed in essi richiamati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria e di (omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con bando pubblicato in data 17 marzo 2023 il Comune di Reggio Calabria indiceva una procedura concorsuale per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di Dirigente Tecnico.

Le prove di **concorso**, così come previsto dall'art. 8 del bando, consistevano in due prove scritte, in una prova pratica con annesso colloquio e in n. 1 prova orale.

Il bando prevedeva, inoltre:

- per ciascuna delle due prove scritte un punteggio massimo pari a 30/30 con la precisazione che ogni prova fosse da intendersi superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 21/30;
- per la prova pratica con annesso colloquio un punteggio massimo pari a 10/30;
- per la prova orale un punteggio massimo pari a 20/30.

Era infine previsto quanto segue: *il punteggio della prova pratica sarà sommato a quello conseguito nella prova orale ed i candidati saranno ritenuti idonei soltanto al raggiungimento di un punteggio complessivo pari o superiore a 21/30.*

Il ricorrente partecipava alla suddetta procedura concorsuale e superava, con un punteggio pari, rispettivamente, a 25/30 e 21/30, le due prove scritte.

Otteneva, invece, per la prova pratica e colloquio e per la prova orale un punteggio complessivo pari a 20,8 (7,3 punti per la prova pratica e 13,5 punti per la prova orale).

Nella seduta del 4 ottobre 2023 la Commissione formulava la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nella quale il ricorrente risultava collocato al quarto posto.

Il 23 ottobre 2023 la Commissione, preso atto della nota del RUP del 17 ottobre 2023, provvedeva *ad espungere dalla tabella dei candidati risultati idonei il nominativo del candidato (omissis) precedentemente i* *vi inserito per mero errore materiale.*

Con Determina Dirigenziale n. 5724 del 25 novembre 2023 veniva, infine, approvata la graduatoria finale di merito nella quale il ricorrente non risultava inserito.

2. Con ricorso notificato il 24 gennaio 2024 l'architetto (omissis) ha impugnato tutti gli atti della procedura concorsuale meglio indicati in epigrafe lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:

Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 – illegittimità dell'artt. 44 del regolamento di accesso all'impiego adottato dal Comune di Reggio Calabria – erronea attribuzione dei punteggi al ricorrente.

Assume il ricorrente che le modalità di calcolo del punteggio adottate dalla Commissione sarebbero del tutto erronee in quanto contrastanti con l'art. 7 del D.P.R. n. 487/1994 ai sensi del quale *“i voti sono espressi, di norma, in trentesimi”*.

Nel caso di specie, pertanto, i punteggi da attribuire alla prova pratica con annesso colloquio e alla prova orale, asseritamente espressi, rispettivamente, in decimi e in ventesimi, avrebbero dovuto essere riparametrati in trentesimi ai fini della determinazione del punteggio finale.

Lo stesso art. 7 appena richiamato prevede, inoltre, che il punteggio finale sia costituito *“dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”*.

Il Regolamento del Comune di Reggio Calabria prevede, invece, all'art. 44, comma 3, che *“nelle procedure selettive svolte nelle forme per soli esami la graduatoria finale è determinata dalla somma dei voti conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta o pratica ed in quella orale”*.

Le difformità appena riscontrate avrebbero comportato l'erronea attribuzione del punteggio alle prove pratica e orale sostenute dal ricorrente e l'illegittimità

del giudizio di inidoneità che ne è derivato, non potendo dubitarsi della prevalenza delle norme dettate dal D.P.R. n. 487/1994 sul regolamento comunale.

La Commissione, invero, avrebbe dovuto: a) rapportare i punteggi ottenuti dal ricorrente alla scala di equivalenza in trentesimi. In tal modo il ricorrente avrebbe ottenuto, per la prova pratica e colloquio, un punteggio pari a $21,9/30$ ($7,30:10 = x:30$) e per la prova orale un punteggio pari a $20,25$ ($13,5:20=x:30$); b) per calcolare il risultato finale avrebbe dovuto, infine, effettuare una media aritmetica tra i due punteggi. In tal modo il punteggio da assegnare al ricorrente per la prova pratica e per la prova orale sarebbe stato pari a $21,075$ ($21,9+20,25/2=21,075$), superiore al punteggio minimo di $21/30$ previsto dal bando.

Parte ricorrente assume, infine, che i diversi criteri di calcolo dei punteggi previsti dal regolamento e dal bando e adottati dalla commissione avrebbero comportato l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale di cui chiede, pertanto, che sia disposto il rifacimento.

3. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il controinteressato (omissis) e il Comune di Reggio Calabria.

L'amministrazione comunale ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso atteso che già con avviso dell'11 ottobre 2023 erano stati comunicati a candidati i punteggi attribuiti alle singole prove e, dunque, già da quella data il ricorrente avrebbe dovuto essere perfettamente consapevole di aver conseguito nelle prove pratica e orale un punteggio complessivo inferiore a $21/30$.

Il Comune ha dedotto, in subordine, l'infondatezza delle censure in considerazione del fatto che il D.P.R. 487/1994 richiamato dalla parte ricorrente costituisce normativa di riferimento solo per le amministrazioni non dotate di autonoma disciplina. Nel caso di specie, il Comune si sarebbe dotato di un proprio regolamento, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 19 gennaio 2023.

La Commissione, peraltro, non avrebbe potuto discostarsi dalle disposizioni del bando che costituiscono *lex specialis* della procedura concorsuale.

Sia il regolamento comunale che il bando di **concorso** sarebbero, inoltre, coerenti con quanto previsto dal D.P.R. n. 272/2004 (“Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) che, all’art. 5, prevede che “*Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale*”.

Con memoria depositata il 26 luglio 2024 il Comune ha altresì dedotto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso osservando che con determina dirigenziale n. 3330 del 24 luglio 2024 è stata indetta una nuova procedura concorsuale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di dirigente tecnico.

5. All’udienza pubblica del 18 settembre 2024, in vista della quale il ricorrente ha depositato un ulteriore scritto difensivo per replicare alle eccezioni delle controparti, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Ritiene il Collegio che sia infondata e da rigettare l’eccezione di tardività sollevata dal Comune di Reggio Calabria.

Ed infatti, solo nella seduta del 23 ottobre 2023, la Commissione, preso atto della nota del RUP del 17 ottobre 2023, ha ritenuto di dover *espungere dalla tabella dei candidati risultati idonei il nominativo del candidato (omissis) precedentemente ivi inserito per mero errore materiale*, così modificando la graduatoria dei concorrenti risultati idonei di cui al precedente verbale del 4 ottobre 2023 e all’avviso dell’11 ottobre 2023.

Il primo atto dal quale il ricorrente ha potuto avere contezza di essere stato escluso dalla graduatoria finale è, pertanto, la determina del 25 novembre 2023, pubblicata il successivo 5 dicembre, con la quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e la graduatoria stessa nella quale il ricorrente non risulta inserito tra gli idonei.

7. È altresì infondata l'ulteriore eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall'amministrazione comunale in considerazione dell'avvenuta indizione di una nuova procedura concorsuale alla quale il ricorrente avrebbe potuto partecipare.

Con l'odierna impugnativa il ricorrente mira, invero, ad ottenere, non l'indizione di un nuovo **concorso** per la copertura di un ulteriore posto di Dirigente Tecnico, ma il rifacimento di quello già espletato per l'assunzione di tre Dirigenti Tecnici, dal quale ritiene di essere stato illegittimamente escluso a causa dell'erroneità dei criteri di calcolo dei punteggi.

8. Tanto premesso, il ricorso è infondato.

8.1. Le censure sollevate da parte ricorrente muovono dall'assunto secondo il quale i punteggi da attribuire alla prova pratica e alla prova orale siano espressi, a differenza di quanto previsto per le due prove scritte, in decimi ed in ventesimi dovendo, pertanto, procedersi ad una loro riparametrazione in trentesimi al fine di stabilire se il punteggio ottenuto sia pari o superiore a 21/30.

L'assunto non è condivisibile.

L'articolo 8 del bando di gara prevede: *“c. ... Per la valutazione della prova pratica e del colloquio i componenti aggiunti della Commissione esaminatrice dispongono di un massimo di 10 punti su 30. d. ... per la prova orale la Commissione ha a disposizione 20/30. ... Il punteggio della prova pratica sarà sommato a quello conseguito nella prova orale ed i candidati saranno ritenuti idonei soltanto al raggiungimento di un punteggio complessivo pari o superiore a 21/30”*.

Diversamente da quanto assunto dal ricorrente, i punteggi non sono espressi, pertanto, in decimi o in ventesimi ma in trentesimi (10/30 e 20/30), coerentemente con quanto già previsto per le prove scritte.

Il bando di **concorso** ha previsto, piuttosto, che le due prove (prova pratica e prova orale) fossero accorpate ai fini dell'attribuzione del punteggio (10/30 + 20/30), come chiarito dall'inciso sopra riportato (*“Il punteggio della prova pratica*

sarà sommato a quello conseguito nella prova orale ed i candidati saranno ritenuti idonei soltanto al raggiungimento di un punteggio complessivo pari o superiore a 21/30”).

Le due prove sono state considerate, pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, come prova “unica” e, nell'ambito della stessa, è stato attribuito un peso pari a 10/30 alla prova pratica ed un peso pari a 20/30 al colloquio, per un punteggio complessivo fino a 30/30.

Le censure di parte ricorrente non investono tale “accorpamento” la cui legittimità non è, pertanto, messa in discussione.

8.2. È altresì destituito di fondamento l'ulteriore rilievo secondo cui il punteggio da attribuire complessivamente alle due prove, pratica e orale, avrebbe dovuto essere determinato individuando la “somma della media dei voti” così come previsto dall'art. 7 del D.P.R. 487/1994.

La norma appena richiamata, infatti, disponendo che “Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”, si riferisce letteralmente alla determinazione del “punteggio finale” da assegnare al candidato e non anche alla determinazione del punteggio da attribuire alle singole prove o, come nel caso di specie, alle prove “accorpate”, ovvero considerate come parti (con peso specifico diverso) di un'unica prova, ai fini dell'attribuzione del punteggio fino a 30/30.

9. Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato pur sussistendo giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore

Andrea De Col, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Agata Gabriella Caudullo

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO